

FISCO PRATICO

news

Periodico di informazione tributaria

Anno XXIV - N. 4 - Dicembre/Gennaio 2020/2021

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (TN) - Stampa: Grafiche Dalpiaz - Trento - Borgo Valsugana
Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Articoli redatti da:
Studio Piergiorgio e Donatella Frizzera
Studio Bortolotti Conci - Studio Lucia Zandonella
Studio Robert Schuster
Studio Fronza Comm. Associati
Studio Michele Moser
Studio Degasperi - Martinelli
Studio Roberto Buglisi - Studio Decaminada
Studio Dalmonego - Gottardi

Circolare informativa
per i clienti

SCADENZE! SCADENZE!

16 DICEMBRE mercoledì

- Versamento unificato tributi e contributi
- Saldo IMU e TASI

28 DICEMBRE lunedì

- Acconto IVA
- Versamento ELENCHI INTRASTAT: contribuenti mensili

18 GENNAIO lunedì

- Versamento unificato tributi e contributi

20 GENNAIO mercoledì

- Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche 4° trim. 2020

25 GENNAIO lunedì

- ELENCHI INTRASTAT: presentazione contribuenti mensili e trimestrali

SDI WARS
IL EPISODIO

RIENTRO PER NATALE 20XY

Ground control da Major Tom, Ground control da Major Tom...Sto per intraprendere l'avvicinamento all'atmosfera terrestre di ritorno dal mio viaggio interspaziale galattico...Datemi le coordinate per l'angolo di attacco alla superficie...

Major Tom, Major Tom, qui Ground control... Sei proprio sicuro di voler atterrare? Hai valutato i rischi di rientro relativamente al contagio da Covid-19? Hai coscienza che è in atto la seconda ondata di diffusione del virus e questa sembra più veloce della prima? Lo sai che gli ospedali ed i reparti dedicati stanno velocemente arrivando alla saturazione? Lo sai che ormai tutta l'informazione è per il 72% concentrata su questo argomento? Sai che tutti i DVR sono stati aggiornati con un capitolo apposito sul Covid, che i bilanci devono evidenziare le potenziali conseguenze della pandemia



sulla continuità aziendale e che le revisioni contabili devono tener conto del rischio pandemia? Sai che è sospesa la disciplina in tema di riduzione obbligatoria del capitale a copertura di perdite in questo periodo di emergenza? Hai maturato la consapevolezza che è in corso l'attuazione di un secondo lock-down a macchia di leopardo su tutto il territorio mondiale ed, in particolare a colori, per quello italiano? Sei informato sul fatto che dopo la prima fase di bonus

vari, riprese nazionali e territoriali, finanziamenti, helicopter money, ora siamo alla fase dei ristori e ristori bis? Sei edotto sul fatto che sono stati scritti capitoli interi per distinguere tra affetti stabili, contatti diretti, attività motorie e attività sportive? Sai che è in corso una lotta tra comitati tecnico-scientifici nazionali, virologi, enti della sanità, governatori locali e governo? Sai che a furia di conferenze stampa Giuseppe Conte ha quasi finito la scorta delle mascherine, De Luca ha quasi finito quella degli epiteti, Fontana forse riesce a essere coerente con se stesso ed il suo contrario e Zaia ha quasi imparato caselline e i modi verbali?

Ground Control, ground control... Si sono consapevoli di tutto, ma desidero tanto passare un Natale a casa dopo tutto questo tempo...

Major Tom, major Tom...ultima domanda...Hai compilato correttamente la versione ottava-ter, serie seconda della autocertificazione di spostamento per comprovati motivi dal momento che stai entrando in una zona rossa?

Bzzz...Bzzz...Tgrrrr...Teng...Teng...Bzzz... This is Major Tom to Ground control... penso che la mia astronave abbia preso da sola una decisione e sappia da che parte andare, non posso fare niente dite a mia moglie che la amo tantissimo, lei lo sa e capirà, per me non c'è più nulla da fare, questo è troppo. Addio ci rivedremo dopo Natale del 20XY!

Giorgio Degasperi
Studio Degasperi Martinelli & Associati



*La redazione
augura a tutti voi
un Buon Natale
e soprattutto un
2021 migliore*

IN QUESTO NUMERO:

- SDI WARS
- BONUS SANIFICAZIONE: percentuale aumentata
- DIVIDENDI
- VISTO DI CONFORMITÀ SUPERBONUS 110%
- CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI: chiarimenti ADE.
- RICARICHE TELEFONICHE: detrazioni iva
- CENTRI COMMERCIALI: contributo a fondo perduto
- FATTURA ELETTRONICA: novità

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi

I versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, di cui agli artt. 126 e 127 D.L. 34/2020, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16.09.2020, o, mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.09.2020. Il versamento del restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.01.2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Art. 97 - L. 13.10.2020, n. 126

Fatture elettroniche verso la pubblica amministrazione

Dal 6.11.2020 le pubbliche amministrazioni potranno rifiutare le fatture elettroniche a loro destinate, comunicandone le ragioni al fornitore, solamente al verificarsi di una delle causali individuate dal D.M. Economia, di concerto con quello della pubblica amministrazione n. 132/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22.10.2020. Tale regolamento, in attuazione di quanto disposto dall'art. 15-bis D.L. 119/2018, permette da un lato di evitare rigetti impropri e dall'altro di armonizzare le modalità di gestione con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati.

D.M. 24.08.2020, n. 132

Iva agevolata per beni anti-Covid

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 26 del 15.10.2020, ha dato il via libera all'iva agevolata, prevista dall'art. 124 del Decreto Rilancio, sui beni necessari a fronteggiare l'emergenza Covid. Il regime di favore, che prevede l'esenzione dall'imposta fino al 31.12.2020 e l'aliquota ridotta al 5% a partire dal 2021, si applica all'acquisto di tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea, inclusi i termoscanner. Beneficiano, inoltre, del trattamento agevolato non solo gli acquisti delle mascherine "chirurgiche" e di quelle "Ffp2 e Ffp3", ma anche quelle riutilizzabili, con i relativi filtri.

Circ. Ag. Entrate 15.10.2020, n. 26/E

Beni Covid con Iva agevolata anche all'importazione

L'iva agevolata sui beni Covid deve essere riconosciuta in ogni stadio della filiera commerciale, compresa l'impor-

BONUS SANIFICAZIONE: percentuale aumentata

Facciamo seguito all'articolo pubblicato nel precedente numero della rivista, per aggiornare la percentuale del credito d'imposta spettante per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale effettivamente fruibile, che passerà dal 9,38% al 28,3% ca.

Tutto ciò per effetto della legge di conversione del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020, convertito in L. n. 126/2020), che, in considerazione dell'attuale contingenza sanitaria e della numerosità delle richieste del bonus in esame pervenute all'Agenzia delle Entrate, ha aumentato da 200 milioni a 603 milioni di euro l'ammontare delle risorse disponibili per la concessione dei benefici.

Ricordiamo che l'articolo 125 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) ha istituito per il periodo d'imposta 2020 un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, nel limite massimo di 60.000 euro (detto limite è riferito all'ammontare del credito d'imposta e non a quello delle spese ammissibili allo stesso, le quali quindi si quantificano nel limite massimo di 100.000 euro), stabilendo originariamente il limite complessivo di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

I soggetti che avevano i requisiti per beneficiare del credito d'imposta, dovevano presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate entro il 7 settembre 2020, nella quale doveva essere riportato:

- l'ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della stessa;
- l'importo delle spese che si prevedeva di sostenere fino al 31 dicembre 2020.

Per effetto delle numerose comunicazioni trasmesse dai contribuenti, l'ammontare del credito d'imposta – quantificato dall'articolo 125 del decreto Rilancio nel 60% delle spese sostenute – è stato inizialmente rideterminato con provvedimento direttoriale dell'11 settembre 2020 nella misura del 15,6423% (potendo contare su un ammontare massimo di risorse disponibili, inizialmente quantificate in euro 200 milioni).

In pratica, ipotizzando di sostenere nel 2020 spese per sanificazione pari ad 100.000 euro, sulle quali si avrebbe diritto ad un credito pari a 60.000 euro, degli stessi erano effettivamente spendibili soltanto 9.385,38 euro.

Di fatto, l'entità del credito riconosciuto al contribuente si riduceva significativamente, passando dal 60% al 9,38% delle spese ammissibili effettivamente sostenute.

A seguito del citato incremento di euro 403 milioni delle risorse disponibili (che vengono portate quindi a 603 milioni di euro), l'ammontare del credito d'imposta passerà, dal 9,38% delle spese ammissibili, al 28,3% ca.

Quindi, riprendendo l'esempio sopra riportato, con un ammontare di spese pari ad euro 100.000 si avrebbe diritto ad un credito d'imposta di euro 28.300 ca.

La nuova percentuale di fruizione dovrà presumibilmente essere definita in apposito provvedimento, sulla base dell'art. 125 comma 4 del DL 34/2020, a cui rinvia l'art. 31 comma 4-ter del DL 104/2020.

Il credito d'imposta sanificazione potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24 (con la risoluzione n. 52/E/2020, l'Agenzia delle Entrate ha provveduto ad istituire anche il relativo codice tributo "6917").

Roberto Buglisi -
Servimprese Srl Stp



DIVIDENDI

Con la legge di bilancio 2018, il legislatore ha riformato il regime dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, uniformando il trattamento dei dividendi e delle plusvalenze "qualificati" a quello delle analoghe componenti di natura non qualificata e prevedendone quindi la tassazione con ritenuta a titolo d'imposta definitiva del 26%.

La norma, pur trovando applicazione per i redditi di capitale percepiti dall'1.1.2018, prevede anche una disciplina transitoria in base alla quale alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate deliberate fino al 31.12.2022 e formatesi con utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31.12.2017, si può ancora applicare la previgente disciplina (con tassazione parziale del dividendo percepito direttamente in dichiarazione dei redditi). Sarà a tal fine rilevante quanto indicato nella delibera dell'assemblea dei soci in merito alla tipologia di riserve di utili da utilizzare per la distribuzione del dividendo. Si ricorda, inoltre, che a prescindere dal contenuto della delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti ai soci l'utile di esercizio e le riserve di utili, anche se la delibera preveda l'attribuzione di riserve di capitale (ex art. 47 co. 1 Tuir).

Partecipazioni in società residenti in Italia					
Persona fisica non imprenditore	Periodo di formazione dell'utile	fino al 31.12.2007 (delibera entro il 31.12.2022)	dal 01.01.2008 al 31.12.2016 (delibera entro il 31.12.2022)	dal 01.01.2017 al 31.12.2017 (delibera entro il 31.12.2022)	dall'1.1.2018 e utili pregressi con delibera post 31.12.2022
	Partecipazione non qualificata	ritenuta a titolo d'imposta del 26%, operata sul 100% del dividendo percepito	ritenuta a titolo d'imposta del 26%, operata sul 100% del dividendo percepito	ritenuta a titolo d'imposta del 26%, operata sul 100% del dividendo percepito	ritenuta a titolo d'imposta del 26%, operata sul 100% del dividendo percepito
	Partecipazione qualificata	imponibile nel limite del 40% del dividendo percepito	imponibile nel limite del 49,72% del dividendo percepito	imponibile nel limite del 58,14% del dividendo percepito	

Si ricorda che, con riferimento alle persone fisiche che non svolgono attività di impresa, si considerano qualificate le partecipazioni che conferiscono:

- una percentuale dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiore al 20%, ovvero una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25% (per le partecipazioni in società non negoziate nei mercati regolamentati);
- una percentuale dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiore al 2%, ovvero una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% (per le società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati).

Se la partecipazione non soddisfa alcuno dei due requisiti sopradescritti, essa si intende "non qualificata".

Manuela Conci
Studio Bortolotti Conci

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

tazione, garantendo così la neutralità dell'imposta e, il più possibile, quella del mercato. È questo un principio, sicuramente da condividere, precisato dalla circ. 26/E/2020 che risolve in maniera univoca, il trattamento iva da applicare all'importazione, alla distribuzione e alla vendita ai beni elencati dall'art. 124 del D.L. 34/2020.
Circ. Ag. Entrate 15.10.2020, n. 26/E

Consultazione e acquisizione delle e-fatture fino al 28.02.2021

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale n. 311557 del 23.09.2020, ha prorogato al 28.02.2021 (rispetto al 30.09.2020) il termine entro il quale è possibile effettuare l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche.
Prov. Direttoriale 23.09.2020, n. 311557

Tracciabilità delle detrazioni 19%

I soggetti obbligati alla trasmissione dei dati alla precompilata dovranno inviare solo le spese detraibili che i contribuenti hanno pagato con mezzi tracciati, escludendo quelle pagate in contanti. Non sono previste disposizioni transitorie, per cui l'obbligo riguarda retroattivamente tutte le spese sostenute dal 1.01.2020. La regola vale solo per le spese con bonus al 19%: per gli oneri deducibili e le detrazioni ad aliquota più alta non vi è alcun obbligo di verificare il pagamento.

Con due provvedimenti del 16.10.2020 l'Agenzia delle Entrate ha dettato le nuove regole per la trasmissione, da parte dei percipienti, delle spese sanitarie e veterinarie e degli altri oneri detraibili sostenuti dai contribuenti nel corso del 2020. Non è un nuovo obbligo, ma una modifica delle regole di adempimento di quelli già esistenti in base ai numerosi provvedimenti attuativi dell'art. 3 del D. Lgs. 175/2014. La platea interessata è molto vasta: professionisti sanitari e strutture sanitarie private non accreditate, veterinari e cliniche veterinarie, servizi funerari, università, asili nido, enti del terzo settore.
Prov. Ag. Entrate 16.10.2020

Sospensione degli ammortamenti per il 2020

I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data del 15.08.2020, possono, anche in deroga all'art. 2426, c. 1, n. 2) C.C., non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno.

Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'Economia.

I soggetti che si avvalgono di tale facoltà destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

La nota integrativa dà conto delle ragioni della deroga, nonché dell'iscrizione e dell'importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

Per tali soggetti, la deduzione della quota di ammortamento sospesa è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli artt. 102, 102-bis e 103 Tuir, a prescindere dall'imputazione al conto economico. Ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap, la deduzione della quota di ammortamento sospesa è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall'imputazione al conto economico.

Art. 60, cc. 7 bis-7 quinquies
L. 13.10.2020, n. 126

A agevolazioni fiscali per il condominio
la risoluzione 49/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate è rilevante per i lavori condominiali, in quanto potrà consentire a soggetti esclusi dal Superbonus 110% di fruire comunque di agevolazioni fiscali, come il bonus facciate o l'ecobonus.

In sostanza, ogni contribuente, nell'ambito di un lavoro condominiale, può scegliere come qualificare quell'intervento, senza condizionare le scelte degli altri. La risoluzione prende a riferimento le sovrapposizioni tra ecobonus e bonus facciate, ma le stesse conclusioni sono applicabili al Superbonus 110%.

Ris. Ag. Entrate 1.09.2020, n. 49/E

Compenso agli amministratori

Sul piano contabile, i compensi corrisposti agli amministratori e i relativi rimborsi spese devono essere rilevati nel bilancio di esercizio in cui sono

VISTO DI CONFORMITÀ SUPERBONUS 110%

Come noto, l'art. 121 del Decreto "Rilancio" (D.L. n. 34/2020) prevede per gli interventi espressamente elencati, compresi quelli che danno diritto al superbonus 110%, la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per:

- un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi (c.d. "sconto in fattura");
- in alternativa, la cessione a soggetti terzi (compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari) del credito corrispondente alla detrazione spettante. Per gli interventi che danno diritto al superbonus, in caso di esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito d'imposta, il legislatore richiede, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti, l'apposizione del visto di conformità su un'apposita comunicazione da inoltrare all'Agenzia delle Entrate che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. **Attenzione** Come chiarito dalla circolare n. 24/E/2020 l'obbligo di ottenere il rilascio del visto di conformità non scatta, invece, qualora il cliente fruisca delle detrazioni IRPEF/IRES direttamente a scomputo della propria imposta in sede di dichiarazione dei redditi, senza esercitare le predette opzioni. Il visto di conformità può essere rilasciato solo dai soggetti legittimati, ossia:

- gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- i responsabili assistenza fiscale dei CAF;
- gli iscritti all'Albo dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi alla data del 30 settembre 1993, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

Attenzione Si noti che il visto in parola è rilasciato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 ed è il c.d. "visto leggero", per cui il professionista incaricato:

- non effettua un controllo sostanziale,
- si limita ad un controllo meramente formale sulla documentazione ed i titoli esibiti ai fini della fruizione del bonus.

I professionisti incaricati dovranno effettuare il visto di conformità, sull'apposita comunicazione da inoltrare all'Agenzia delle Entrate.

Un aspetto particolarmente delicato riguarda la verifica dell'esistenza della documentazione:

- per gli interventi di efficientamento energetico che l'intervento realizzato sia conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;

- per gli interventi antisismici da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, l'asseverazione per dimostrare l'efficacia degli interventi.

Appare utile ricordare che le modalità ed i contenuti delle citate asseverazioni, che i tecnici incaricati dovranno redigere ed inviare ai vari organi competenti, tra cui l'Enea, sono state definite nel dettaglio dal D.M. 6 agosto 2020 (c.d. Decreto "Asseverazioni"), varato dal Ministro dello Sviluppo economico e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020. L'asseverazione può essere rilasciata al termine dei lavori oppure per ogni stato di avanzamento dei lavori (nella misura minima del 30% del valore economico). In quest'ultima ipotesi, anche le verifiche funzionali al rilascio del visto di conformità devono essere ripetute per ogni singolo SAL. Nel rilascio del visto di conformità si dovrà appurare anche che il tecnico incaricato sia fornito di copertura assicurativa adeguata che:

- non può essere stipulata con le imprese di assicurazione extracomunitaria (si tratta delle società di assicurazione aventi sede legale e amministrazioni centrali in uno Stato non appartenente all'Unione Europea, o non aderente allo Spazio Economico Europeo);
- con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro. La responsabilità per il rilascio del visto di conformità infedele

Da segnalare, infine, che nei casi più gravi, il professionista che rilascia il visto di conformità infedele può essere ritenuto responsabile, in concorso con il contribuente, dei reati tributari commessi da quest'ultimo, con le implicite conseguenze sotto il profilo sanzionatorio.

I lavori, per ora, vanno realizzati tra il 01 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI: chiarimenti ADE

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta di recente per chiarire l'ambito oggettivo di applicazione del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi previsto dalla Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), con riferimento a due specifiche casistiche oggetto di interpellato.

Tali chiarimenti sono stati diffusi con le recenti risposte n. 542 e n. 544 del 12/11/2020.

Con la risposta n. 542, l'Agenzia ha esaminato il caso di una società attiva nel settore dei rifiuti urbani operante prevalentemente con gli enti locali mediante appalti di servizi. La società istante ha richiesto di poter fruire del credito d'imposta, previsto nello specifico dall'art. 1 co. 189 della Legge di Bilancio 2020, per l'acquisto dei seguenti beni:

- parco mezzi di autocompattatori targati con appositi dispositivi di carico automatizzato dei rifiuti, oltre a dispositivi per la loro compattazione, scarico e il trasporto presso i centri di raccolta e/o conferimento;
- parco mezzi autopazzatrici classificati sia come autocarri che come mezzi d'opera per il lavaggio, aspirazione e spazzatura delle strade urbane.

Nel secondo caso, oggetto della risposta n. 544, l'Agenzia ha esaminato il quesito posto da una società edile con attività di trasporto merci su strada che ha chiesto di poter fruire del beneficio fiscale, di cui all'art. 1 della Legge di Bilancio 2020, per l'acquisto di un' autobetoniera e di una betonpompa, entrambe dotate di specifiche caratteristiche tecniche che li rendono assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici.

Gli istanti ritenevano di aver diritto alla fruizione del credito d'imposta, sostenen-

do la riconducibilità dei beni acquistati tra quelli indicati nell'allegato A) della Legge n. 232/2016, come da ultimo modificata dall'art. 1 co. 189 della Legge di Bilancio 2020.

In entrambi i casi l'Agenzia si è espressa in senso parzialmente favorevole alle società istanti, confermando l'ammissibilità del credito d'imposta limitatamente alla parte di investimenti qualificabili come "macchina" ai sensi della così detta Direttiva Macchine 1, quali le componenti e le attrezzature idonee a realizzare la raccolta e compattazione dei rifiuti o il lavaggio delle strade (risposta n. 542), ovvero le componenti ed attrezzature idonee a realizzare lo specifico "lavoro" di carico/scarico dei materiali di impiego dell'attività edilizia ed a completare, anche durante il loro spostamento su mezzi di trasporto, il ciclo produttivo del calcestruzzo (risposta n. 544). Non sono invece stati ritenuti ammissibili alla fruizione del credito d'imposta gli investimenti sostenuti per i beni qualificabili come "veicoli" (ai sensi dell'art. 1 della Direttiva 46/2007/CE), in quanto beni esclusi dal credito d'imposta ancorché sui medesimi sono collocate le componenti specifiche e le attrezzature agevolate dal beneficio fiscale.

L'Agenzia ha sostenuto tale linea interpretativa richiamando espressamente i chiarimenti a suo tempo resi, in tema di "iper ammortamento", dalla circolare n. 4/E/2017.

Da ultimo l'A.d.E. ha ricordato che l'applicazione del credito d'imposta nella misura del 40% prevista dalla Legge n. 160/2019 è subordinata alla verifica in concreto del rispetto dei requisiti obbligatori previsti dalla disciplina, da mantenere per tutto il periodo di fruizione dell'agevolazione.

Mauro Chemelli

Studio Fronza Commercialisti Associati

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

maturati, con imputazione nella voce B.7 (costi per servizi) del conto economico. Se il compenso alla data di chiusura dell'esercizio non è stato ancora corrisposto, lo stesso deve essere rilevato tra gli altri debiti, nella voce D.14 dello stato patrimoniale. In tal caso, si genera un disallineamento fiscale, che segue invece il principio di cassa allargato e richiede, quindi, in presenza dei relativi requisiti, lo stanziamento delle imposte anticipate afferenti al compenso non ancora corrisposto.

Per il compenso degli amministratori è inoltre necessaria una specifica delibera assembleare di determinazione dell'importo; laddove manchi nell'atto costitutivo della società una disposizione in merito e l'assemblea ometta di provvedere, l'amministratore è legittimato a chiederne la determinazione giudiziale.

OIC (organismo italiano contabilità) n. 12

Finanziamento soci senza verbale di assemblea può evidenziare ricavi occulti

Nel caso in cui il finanziamento soci sia avvenuto per mantenere operativa un'attività in perdita si denota una conduzione antieconomica che rappresenta un indice di ricavi occulti, fatti rientrare in società attraverso il finanziamento soci.

Soprattutto, in tema di società a responsabilità limitata, ai fini della qualificazione come finanziamento soci della erogazione di denaro fatta dal socio alla società, è determinante la circostanza che l'operazione sia correttamente contabilizzata nel bilancio di esercizio che costituisce il documento contabile fondamentale nel quale la società dà conto dell'attività svolta e che rende detta operazione opponibile ai terzi, compreso l'Erario (cfr. Cass. V, n. 6104/2019).

Pertanto, non può essere considerata una mera irregolarità formale l'assenza di verbali assembleari, in quanto questi costituiscono un elemento contabile fondamentale al fine della qualificazione delle somme quale prestito soci, nonché per i profili contabili, compresi quelli fiscali.

In altri termini, la legittimità di un finanziamento soci, che sia opponibile al Fisco, richiede la regolarità formale delle delibere assembleari e delle scritture contabili, in tempi coerenti con l'andamento finanziario del periodo; diversamente l'erogazione finanziaria deve ritenersi una reimmersione in azienda di utili occulti.

Cass., ord. 5.11.2020, n. 24746

Esonero Imu ad ampio raggio

Il decreto legge Ristori-bis (DL n. 146 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri) aggiorna l'elenco degli immobili che non pagheranno il saldo Imu di dicembre. La seconda rata Imu viene



AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

cancellata per gli immobili destinati a grandi magazzini, empori, commercio al dettaglio di merci varie, servizi degli istituti di bellezza, agenzie matrimoniali, indicate nell'allegato 2 al decreto, ubicati nei comuni delle regioni individuate con ordinanza del ministro della salute come zona 'rossa' ossia le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario massimo di gravità e da un livello di rischio alto. Come imposto nei decreti emanati in precedenza, l'esonerazione dal pagamento spetta ai proprietari degli immobili e relative pertinenze, a condizione che gli stessi siano anche gestori dell'attività.

10 novembre 2020- Italia Oggi - Pag. 32

Ristori bis, stop a Iva e ritenute più esteso nelle Regioni arancioni

Il Ristori bis nel testo finale, allarga anche alle regioni arancioni il meccanismo delle sospensioni fiscali, per le attività chiuse. Ampio raggio anche per la sospensione dei contributi di novembre che riguarderà tutte le attività che subiscono limitazioni, non solo chiusure. Lo stop ai pagamenti Irap di novembre riguarderà anche bar e ristoranti in area gialla, che saranno però esclusi dal blocco dell'Iva e delle ritenute. Ristoratori, alberghi e tour operator sono esonerati dai versamenti fiscali quando si trovano in zona rossa. Lo stop dell'acconto di fine novembre per i soggetti Iva, si applicherà a tutte le attività chiuse a prescindere dal calo del fatturato del primo semestre 2020. È complicato l'intreccio di queste norme.

10 novembre 2020- Il Sole 24 Ore - Pag. 6

Aiuti pure a estetisti e ambulanti

Con il decreto legge Ristori-bis sale al 200% l'aiuto a fondo perduto a favore di bar, alberghi, gelaterie e pasticcerie, anche ambulanti, in lockdown. Già beneficiarie di un contributo a fondo perduto del 150%, il decreto legge n. 149/2020 prevede un bonus aggiuntivo del 50%. Il bonifico arriverà automaticamente anche per le altre attività che operano in aree soggette a serrata e che hanno la partita Iva attiva alla data del 25 ottobre 2020. Chi ha provveduto ad attivarla in data successiva non riceverà alcun contributo a fondo perduto. Destinatari degli indennizzi al 200% anche gli antiquari, i sexshop, le case d'asta, i venditori al dettaglio di filati, tende e tappeti, carte da parati, cristallerie e vasellame. Ed ancora, grandi magazzini, venditori ambulanti, estetisti, tatuatori, agenzie matrimoniali. L'indennizzo da chiusura è riconosciuto pure a chi fa servizi di toelettatura e cura di animali, domestici, bagnini, lustrascarpe e parcheggiatori.

10 novembre 2020- Italia Oggi - Pag. 27

Frizzera Piergiorgio - Org. & Sistemi srl

RICARICHE TELEFONICHE: detrazioni Iva

L'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 69/E del 22.10.2020 chiarisce che le spese di ricarica dei telefoni mobili fatturate ai soggetti passivi, con distinta indicazione dell'imposta, direttamente dagli operatori telefonici, sono con Iva detraibile.

Come noto, nella vendita di traffico telefonico mediante schede ricaricabili e mezzi similari, è applicabile il regime monofase, con la conseguenza che l'eventuale fattura emessa non deve comunque indicare l'Iva separatamente dal corrispettivo.

Si ricorda comunque che l'Iva relativa ai servizi di telefonia mobile è detraibile in base al principio generale di inerenza.

In caso di "uso promiscuo" del telefono cellulare si deve operare, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del DPR 633/72, una valutazione, caso per caso, per determinare

la percentuale di inerenza e di conseguenza di detraibilità dell'imposta.

Si evidenzia che l'applicazione di una percentuale di detrazione superiore al 50% richiede la compilazione di uno specifico rigo della dichiarazione IVA annuale (rigo VA5, mod. IVA 2020).

Ciò premesso, è evidente che il principio che vale per la telefonia addebitata con abbonamento, vale anche per la telefonia addebitata su prepagate, con Iva separatamente esposta in fattura: in sostanza, dovrà essere attentamente valutato se portare in detrazione l'imposta integralmente, oppure con percentuali inferiori, qualora si ritenga che possa esserci un utilizzo anche privato del telefono e del credito da parte del dipendente.

Lucia Zandonella Maiucco

CENTRI COMMERCIALI: contributo a fondo perduto

L'art. 1 co.4 e 5 del DL 149/2020 prevede per l'anno 2021, un contributo a fondo perduto per:

- gli operatori con sede operativa nei centri commerciali;
- gli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande interessati dalle misure restrittive del DPCM 3.11.2020 (Decreto Ristori DL 137/2020), purché abbiano domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate dal Ministro della Salute.

Allo stato attuale saranno beneficiari del contributo a fondo perduto i soggetti domiciliati nei centri commerciali situati nelle seguenti regioni "rosse": Piemonte, Lombardia, Alto Adige, Valle d'Aosta, Calabria e arancioni: Liguria, Toscana, Abruzzo, Basilicata, Umbria, Puglia e Sicilia

Determinazione del contributo

Tutte le attività svolte nei centri commerciali presenti nelle zone rosse o arancioni saranno destinatarie di contributi ma, con differenza a seconda del settore in cui l'impresa opera prevalentemente.

Se i soggetti interessati svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell'Allegato 1 al DL 149/2020, il contributo è determinato entro il 30% del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del DL 137/2020;

Se l'attività prevalente non rientra nei codici ATECO dell'Allegato 1 al DL 149/2020, il contributo spetta alle condizioni stabilite dai co.3 e 4 del DL 137/2020 (quindi calo del fatturato relativo al mese di aprile 2020 rispetto al fatturato di aprile 2019 di almeno un terzo o partita Iva attiva dall'1.1.2019) ed è determinato entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai co. 4,5,e,6, dell' art.25 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio).

Per chi opera nei settori non previsti dall'Allegato 1 il bonus sarà dunque determinato applicando una percentuale del 20%, 15% o del 10% alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, a seconda della soglia dei ricavi stabilite dal comma 5 dell'art. 25 del decreto Rilancio.

Il contributo minimo è comunque confermato in euro 1.000 per le persone fisiche ed euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Modalità di erogazione del contributo

Tale contributo sarà erogato dall'Agenzia delle Entrate, previa presentazione di apposita istanza da inviare via web.

Lucia Zandonella Maiucco

FATTURA ELETTRONICA: novità

L'Agenzia delle Entrate ha approvato le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica. Le novità sono adottabili in via facoltativa dall'1.10.2020 mentre diventano obbligatorie dall'1.1.2021.

Il cambiamento consiste nell'introduzione di:

- nuovi codici ("Natura", "TipoDocumento", "TipoRitenuta" e "ModalitàPagamento")
- nuove tipologie di controllo

Una delle novità di maggior rilievo, consiste nell'identificare con maggiore precisione la natura dell'operazione in tutti quei casi nei quali l'Iva non viene esposta in fattura, in base a questa tabella:

VERSIONE 1.5 utilizzabile sino al 31.12.20	VERSIONE 1.6.1 utilizzabile dal 01.01.21
N1 – escluse ex art. 15	N1 – escluse ex art. 15 - <i>invariato</i>
N2 – non soggette	N2.1 – non soggette ad Iva ai sensi degli artt. da 7 a 7-SEPTIES DEL dpr 633/72
	N2.2 – non soggette – altri casi
N3 – non imponibili	N3.1 - non imponibili - esportazioni
	N3.2 – non imponibili – cessioni intracomunitarie
	N3.3 – non imponibili – cessioni verso S.Marino
	N3.4 – non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
	N3.5 – non imponibili – cessioni con lettera d'intento
	N3.6 – non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4 – esenti	N4 – esenti - <i>invariato</i>
N5 - regime del margine/Iva non esposta in fattura	N5 - regime del margine/Iva non esposta in fattura - <i>invariato</i>
N6 – inversione contabile	N6.1 – inversione contabile – cessione di rottami ed altri materiali di recupero
	N6.2 – inversione contabile – cessione di oro e argento puro
	N6.3 – inversione contabile – subappalto nel settore edile
	N6.4 – inversione contabile – cessione fabbricati
	N6.5 – inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
	N6.6 – inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
	N6.7 – inversione contabile – prestazioni comparto edile e settore connessi
	N6.8 – inversione contabile – operazioni settore energetico
	N6.9 – inversione contabile – altri casi
N7 – Iva assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex art. 40, commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b) D.L. 331/1993; prestazioni di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f), g) DPR 633/73 e art. 74-sexies DPR 633/72	N7 – Iva assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex art. 40, commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b) D.L. 331/1993; prestazioni di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f), g) DPR 633/73 e art. 74-sexies DPR 633/72 - <i>invariato</i>

Codici tipo documento

Altra importante novità, riguarda le codifiche relative alle tipologie di documenti che passeranno dalle attuali 7 casistiche al numero ben più ampio di 18, precisamente:

TD01	Fattura
TD02	Acconto/Anticipo su fattura
TD03	Acconto/Anticipo su parcella
TD04	Nota di Credito
TD05	Nota di Debito
TD06	Parcella
TD16	Integrazione fattura reverse charge interno
TD17	Integrazione/Atofattura per acquisto servizi dall'estero
TD18	Integrazione per acquisto beni intracomunitari
TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2
TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture
TD21	Autofattura per splafonamento
TD22	Estrazione beni da Deposito Iva
TD23	Estrazione beni da Deposito Iva con versamento dell'Iva
TD24	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)
TD25	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. B
TD26	Cessione beni ammortizzabili e passaggi interni (ex art. 36 DPR 633/72)
TD27	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Il cessionario/committente, al ricevimento di una fattura contraddistinta da uno dei codici da N6.1 a N6.9, potrà emettere un documento con la codifica "TipoDocumento" per procedere all'integrazione contabile in modalità elettronica ed usufruirne per la conservazione.

Si segnala che sarà prevista la distinzione fra fatture differite (cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da DDT o documento analogo) e fatture immediate, andranno segnalate le cessioni di beni ammortizzabili e i passaggi interni oltre all'autoconsumo e le cessioni gratuite senza rivalsa.

Sono previsti nuovi codici "TipoRitenuta":

- RT03 Ritenuta contributo INPS
- RT04 Ritenuta contributo ENASARCO
- RT05 Ritenuta contributo ENPAM
- RT06 Ritenuta altro contributo previdenziale

Poiché sono inseriti ulteriori controlli che potrebbero determinare lo scarto del documento dallo SDI necessita prestare molta attenzione.

Robert Schuster – Protax srl

